



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo di controllo "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Latte fieno" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VICO I

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2016 della Commissione del 2 marzo 2016 con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" (STG);

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto n. 4151 del 7 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG "Latte fieno";

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

Visto il decreto n.11576 del 1° agosto 2019 pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Latte fieno" registrata in ambito Unione europea;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto 2019, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota n. 298996 del 05 Luglio 2022 con la quale "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Latte fieno";

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario, predisposti da "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la STG "Latte fieno";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

DECRETA

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

L'organismo denominato "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale", con sede a Bologna in via Giovanni Brugnoli n.15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG "Latte fieno", registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. n. 304/2016.

**Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)**

1. "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

4. "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 ha durata triennale e decorre dal 1° agosto 2022.

2. Alla scadenza del terzo anno l'autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale".

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)**

1. "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

"ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526

**Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore dell'Ufficio
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)